

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e durata

1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (“**Codice del Terzo Settore**”), con particolare riguardo agli articoli 37, 38 e 39 dello stesso, una fondazione denominata “Fondazione LAPS ente filantropico”, senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito la “**Fondazione**”).

1.2 Nella denominazione potrà essere utilizzata la locuzione “ente filantropico” solo dal momento dell’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora innanzi anche “**RUNTS**”). Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Torino.

2.2 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 8 del presente statuto. Le variazioni dell’indirizzo all’interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

2.3 La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate in Italia o all’estero con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 8 del presente statuto, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.

Articolo 3 – Natura, scopi e finalità

3.1 La Fondazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

La Fondazione riconosce il valore supremo ontologico dell’Essere Umano e, in particolare, anche se non in via esclusiva, dei Minori, e pertanto svolge, in ambito locale, nazionale ed internazionale, un’azione filantropica rivolta non solo a favore dei Minori ma anche di tutte le Persone (anche adulte), Famiglie e Comunità in stato di difficoltà e/o fragilità e/o povertà, di qualsiasi tipologia e causa.

3.2 La Fondazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale indicate all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, attraverso

la realizzazione di programmi erogativi rivolti a persone ed enti, pubblici o privati, impegnati in dette attività.

Articolo 4 – Attività di interesse generale e attività diverse, strumentali e secondarie

4.1 Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel Codice del Terzo Settore, svolge l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u), del Codice del Terzo Settore:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione, nell'ambito dei settori di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, intende:

- contribuire al miglioramento dei servizi sociali e scolastici con maggiore attenzione all'infanzia e ai ragazzi bisognosi e socialmente disagiati che vivono nelle aree più degradate del territorio nazionale, dell'Unione Europea o del mondo.
- contribuire attraverso l'istituzione di borse di studio e di ricerca a valorizzare i giovani meritevoli, ma con gravi disagi socio economici,
- sostenere l'organizzazione di eventi per la diffusione del concetto di sport e di solidarietà sociale nei confronti di soggetti emarginati,
- sostenere la promozione di progetti per favorire l'istruzione e l'educazione finalizzata a sostenere l'integrazione sociale nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati che hanno difficoltà nella ricerca di un'occupazione attraverso lo sviluppo di attività basate principalmente sulle tradizioni artigianali, artistiche, digitali e multimediali del territorio nel quale si opera.

4.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale che costituisce il suo scopo principale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

4.3 La Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4.4 L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, trasparenza ed efficienza.

La Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del Terzo Settore, imprese e cittadini.

Articolo 5 – Patrimonio della Fondazione - entrate - divieto di distribuire utili

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale versata a tale titolo dal/i Fondatore/i e risultante dall'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, ivi compresi i contributi provenienti dal/i Fondatore/i e/o da terzi, elargizioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed erogazioni, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata.

5.2 E' facoltà della Fondazione dedicare a progetti specifici comunque denominati risorse all'uopo destinante, nonché, se del caso, ricoprire incarichi di trustee, protector, socio d'opera sempre in funzione e attuazione delle finalità e attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto.

5.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità.

5.4 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

5.5 Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione

degli scopi statuari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;

- ricavi, rendite, proventi ed entrate derivanti dall'attività esercitata;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse.

5.6 In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

5.7 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Codice del Terzo Settore; inoltre, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività statuarie e di quelle ad esse secondarie e strumentali.

Articolo 6 – Fondatori

Sono Fondatori:

- a) coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b) i soggetti riconosciuti tali dal/i Fondatore/i in carica.

Articolo 7 – Organi e cariche della Fondazione

Organi e cariche della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente, quest'ultimo ove nominato;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

E' inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, nominati come segue:

- a) 3 (tre), ivi compreso il Presidente, dal Fondatore Lapo Edovard ELKANN;
- b) 2 (due), ivi compreso, eventualmente, il Vice Presidente (facoltativo), dagli altri Fondatori i quali provvedono inoltre alla nomina, in tutto o in parte, dei Consiglieri di cui alla precedente lettera a) qualora il Fondatore Lapo Edovard ELKANN, per qualsiasi motivo, non vi provveda o non vi possa provvedere;
- c) fino ad un massimo di 10 (dieci), dai Consiglieri nominati ai sensi delle lettere a) e b).

8.2 In caso di un unico Fondatore, questi provvederà alla nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente ed, eventualmente, il Vice

Presidente. In caso di assenza giustificata, impedimento grave o decesso dell'unico Fondatore, sarà la signora DE OLIVEIRA MASCARENHAS DE LEMOS ELKANN Joana Rita, nata a Lisbona il 24 aprile 1972, a provvedere alle suddette nomine.

I Consiglieri restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

8.3 Nel caso di cessazione di un Consigliere, lo stesso è sostituito dal soggetto o dai soggetti che avevano nominato il cessato, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo; il nuovo nominato resta in carica per la restante parte del mandato.

8.4 Spettano al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove richiesto, del bilancio sociale, la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente (qualora non nominati dagli aventi diritto di cui sopra), dell'Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'eventuale nomina, per il periodo ritenuto opportuno, del Segretario Generale ed il conferimento dei relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega a suoi componenti stabilendone i limiti.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- determina i programmi di attività della Fondazione,
- nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto vigenti, richiede l'estinzione della Fondazione, nomina il o i liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle rendite e provvede, se del caso e nei limiti consentiti dalla legge, alle modifiche del presente statuto.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio d'esercizio e, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente (ove nominato) con avviso inviato, anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Consigliere e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 (quarantotto) ore, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché delle materie all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) o, in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età presente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto di colui che presiede la riunione. In caso di mancanza del Presidente o del Vicepresidente (ove nominato), le deliberazioni si ritengono non assunte. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si dovrà riunire il terzo giorno lavorativo successivo, con lo stesso ordine del giorno, e delibererà anche in assenza del Presidente e del Vicepresidente (ove nominato) con la suddetta maggioranza. Tuttavia, per le modifiche dello statuto, la richiesta di estinzione della Fondazione, la nomina del o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza del Presidente e del Vice Presidente (ove nominato), le deliberazioni si ritengono non assunte. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si dovrà riunire il terzo giorno lavorativo successivo, con lo stesso ordine del giorno, e delibererà anche in assenza del Presidente e del Vicepresidente (ove nominato) con la suddetta maggioranza.

8.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo designato dagli intervenuti.

Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente

9.1 Il Presidente è nominato dal/i Fondatore/i tra i membri del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 4, del presente statuto.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio. Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Inoltre, il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura i rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

9.3 Il Vice Presidente è nominato dal/i Fondatore/i tra i membri del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 4, del presente statuto, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10 – Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in ogni momento, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare a maggioranza assoluta dei componenti, un Segretario Generale, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e, se del caso, il compenso.

Il Segretario Generale cura la gestione amministrativa della Fondazione e opera sulla base di poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e, se del caso, integrati dal Presidente. Predispone, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione, la bozza del bilancio d'esercizio dell'anno precedente con la relativa relazione illustrativa e, ove necessario per legge, del bilancio sociale.

Articolo 11 – Organo di Controllo

11.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo collegiale, formato da tre componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio di Amministrazione, svolge la funzione di presidente, oppure un Organo di Controllo monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso in cui venga meno un membro dell'Organo di Controllo, il sostituto sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del

Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, fatta salva la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale di cui all'articolo 12 del presente statuto. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.3 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

11.4 I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rinnovabili senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

Articolo 12 – Revisione legale dei conti

12.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

Articolo 13 – Bilancio d'esercizio

13.1 Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione

di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 14 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione redige il bilancio sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini stabiliti per il bilancio d'esercizio, nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e secondo quanto previsto dall'articolo 39 del Codice del Terzo Settore e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 – Libri obbligatori

La Fondazione tiene i libri obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 – Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente statuto.

Articolo 17 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Lorenzo LANDINI

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di dieci pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 20 marzo 2026, repertorio n. 32.578/9.309, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 26 marzo 2026 al n. 16006 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, in carta libera ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 27 marzo 2026